



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 6/09/2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

Fatto

La ricorrente chiede la restituzione della somma di € 350,00 per l'illegittimo doppio addebito in conto (per complessivi € 700,00) di un solo prelevamento bancomat di € 350,00 eseguito il 15/09/2011 presso la filiale della banca dove intrattiene il conto. La ricorrente ricollega l'accaduto a un tentativo di prelevamento non andato a buon fine da lei eseguito il 4/09/2011. Riferisce in particolare che, in tale data, non le è stato possibile prelevare € 350,00 in quanto il bancomat ha bloccato il pagamento e ha ritirato la tessera bancomat, che la banca le ha restituito dopo una decina di giorni. Solo il 15/09/2011 ha quindi potuto effettuare il prelievo di € 350,00 ed in tale occasione, secondo la ricorrente, sarebbe avvenuto il doppio addebito in conto dell'importo di € 350,00. Ritiene, in sostanza, che l'operazione non riuscita del 4/09/2011 sarebbe rimasta "in sospeso" all'interno delle procedure informatiche della banca e addebitata, "fuori cassa", al momento del prelievo del 15/09/2011.

Nelle sue controdeduzioni la banca fa rilevare che l'esame del "foglio di fondo", allegato alle controdeduzioni, non evidenzia alcuna anomalia, né alcuna differenza di materialità del contante e non lascia adito a dubbi sulla piena regolarità di entrambe le operazioni in questione. La banca, inoltre, segnala che la ricorrente ha ammesso di essersi accorta

dell'accaduto dopo più di un mese, il che può fare seriamente dubitare dell'attendibilità della sua ricostruzione dei fatti e lascia presumere che ella sia incorsa in un "banale episodio di distrazione".

Alla luce di tali deduzioni, l'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha preso in esame il ricorso una prima volta nella riunione del 13 luglio 2012 e, a seguito di ulteriori approfondimenti, lo ha deciso definitivamente nella riunione del 6 settembre 2012.

Diritto

Il ricorso non può essere accolto. La parte resistente ha allegato alle proprie deduzioni copia del "giornale di fondo" relativo alla giornata del 15/09/2011 da cui si rilevano due prelevamenti bancomat a brevissima distanza l'uno dall'altro di € 350,00 ciascuno; inoltre, il "verbale di quadratura di cassa" relativo alla stessa giornata, pure prodotto dalla parte, esclude la presenza di eccedenze di contante che si sarebbero dovute determinare se i fatti si fossero svolti secondo gli assunti della ricorrente.

In tale situazione, il Collegio, pur tenendo conto che le risultanze delle registrazioni informatiche effettuate da apparecchiature bancomat o ATM, in quanto assimilabili ai documenti e ai libri contabili dell'imprenditore, possono costituire, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., prova a favore dell'imprenditore da cui provengono solo nei rapporti fra imprenditori inerenti all'esercizio dell'impresa, è orientato a ritenere, come in altre fattispecie analoghe portate al suo esame, che, stante la natura strettamente documentale del procedimento e l'impossibilità di ulteriori elementi cognitivi, l'assenza di anomalie nei flussi informatici relativi alle operazioni in questione sia idonea a dimostrare l'infondatezza del ricorso (in proposito v. anche dec. n. 2648 del 2 dicembre 2011).

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE